

**Penale Ord. Sez. 7 Num. 13225 Anno 2018**

**Presidente: PALLA STEFANO**

**Relatore: CATENA ROSSELLA**

**Data Udiienza: 20/02/2018**

### **ORDINANZA**

sui ricorsi proposti da: K.S. nato il..... M.F. nato il..... S.B. nato il..... S. M. nato il avverso la sentenza del 19/09/2016 del TRIBUNALE di IMPERIA

dato avviso alle parti;

sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

#### **Fatto e diritto**

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Imperia in composizione monocratica ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a K.S., M.F., S.B., S.M. la pena di mesi quattro di reclusione ciascuno, in relazione ai reati di cui agli artt. 588, 110, 582, 585 cod. pen., in Sanremo il 7/07/2016.

Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione lamentando la omessa rilevazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen.

I ricorsi sono inammissibile in quanto la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 bis, cod. pen., non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata, in quanto l'istituto introdotto dall'art. 131 bis, cod. proc. esige un apprezzamento di merito, finalizzato al riscontro dei presupposti applicativi, incompatibile con la natura del rito (Sez. 4, sentenza n. 43874 del 06/10/2016, Chimenti, RV. 267926).

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 2.000,00.

#### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2018